

MESSAGGIO

**del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il ricorso 20 luglio 1967 del signor avv. Francesco Scazziga,
Muralto, contro l'approvazione dei piani di dettaglio relativi alla strada
di raccordo tra Via dei Muralti e Viale Verbano, a Muralto**

(del 29 agosto 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Vi trasmettiamo il ricorso del 20 luglio 1967 che il signor avv. Francesco Scazziga, Muralto, ha interposto contro la risoluzione governativa n. 4399 del 7 luglio 1967 con la quale sono stati approvati i piani di dettaglio relativi alla strada di raccordo fra Via dei Muralti e Viale Verbano, a Muralto.

Il ricorrente sostiene, in sostanza, che il Gran Consiglio ha accolto la sua domanda tendente a far riconoscere che una espropriazione soltanto parziale della part. n. 297 / I è sufficiente e che, pertanto, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto approvare i piani di dettaglio soltanto in quanto rispondessero a questo modo di vedere.

Ora così non è. Il Gran Consiglio non ha, in realtà, detto nè che la part. n. 297/I deve essere espropriata totalmente nè che lo deve essere soltanto parzialmente: si è soltanto limitato ad affermare che l'opera in quanto tale deve essere definita di utilità pubblica e che il ricorrente potrà eventualmente opporsi all'espropriazione totale (il Gran Consiglio — o, meglio la Commissione della Legislazione — si è espresso al futuro perchè, evidentemente, non sapeva che il termine per impugnare questi piani era già trascorso) della part. di cui si tratta in sede di ricorso contro i piani di dettaglio (art. 24 L. Espr.).

Fatte queste premesse, dobbiamo subito dire che, secondo il nostro parere, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile. Infatti il Gran Consiglio può, per legge (art. 21 L. Espr.), pronunciarsi soltanto sulla pubblica utilità ovvero dire se un'opera determinata riveste o non riveste carattere di pubblico interesse. La decisione del Consiglio di Stato che approva i piani di esecuzione non può più, invece, essere sindacata dal Gran Consiglio: contro la stessa non è più dato nessun rimedio ordinario di diritto; potrà, semmai, formare ancora oggetto di ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.

E' anche da osservare che i piani di dettaglio e le tabelle di espropriazione sono stati depositati ancora in pendenza di ricorso al Gran Consiglio. Infatti, l'esecutività della risoluzione governativa n. 4318 del 16 agosto 1965, con la quale si è riconosciuta la pubblica utilità dell'opera, è stata sospesa, con risoluzione n. 6307 dell'11 novembre 1965, soltanto per quel che concerne l'inizio e la fine dei lavori e non anche per quel che concerne l'inizio e la fine dell'espropriazione, per cui il Comune non doveva attendere, per iniziare l'espropriazione (questa ha appunto inizio con la procedura prevista dall'art. 22 L. Espr.), la decisione del Gran Consiglio.

Al ricorrente è stata ad ogni modo data la possibilità di chiedere la modifica di questi piani oppure di criticarne l'incompletezza. L'avviso apparso sul Foglio ufficiale n. 20 dell'11 marzo 1966 diceva esplicitamente che, nel termine di deposito degli atti, si sarebbe potuto ricorrere anche contro i piani di dettaglio (art. 24 L. Espr.). Il ricorrente si è tuttavia limitato a chiedere maggiori indennità. In

simile stato di cose la sua affermazione (pagina 3 del ricorso) secondo cui non avrebbe sollevato alcuna obiezione contro i piani di dettaglio perchè persuaso che il Consiglio di Stato non avrebbe accolto la tesi dell'espropriazione totale appare quanto mai strana. D'altronde se realmente il Gran Consiglio avesse, come il ricorrente sostiene, accolto la sua tesi, il ricorso al Tribunale federale da lui stato inoltrato in seguito (ricorso nel quale sostiene — vedi, in particolare, pagina 10 — che « la espropriazione totale della part. n. 297 / I concessa con la querelata decisione » è arbitraria) sarebbe stato del tutto irragionevole.

Per questi motivi chiediamo che il ricorso venga dichiarato irricevibile.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli